# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
## Il Procuratore della Repubblica

N. 7407 Prot.

Al Signor
Presidente
del Tribunale

**PERUGIA**

Al Signor
Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

**PERUGIA**

OGGETTO: Programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, ai sensi dell'art. 29 bis del d.lgs 13 luglio 2017 recato dall'art. 1 della legge 15 aprile 2025 n. 51.

Trasmetto, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Circolare del CSM P13900/2024 sull'organizzazione degli uffici di Procura del 10 luglio 2024, l'allegato provvedimento.

Perugia, 07/08/2025

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone

Prot. n. 211/2025 Gen.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Il Procuratore della Repubblica

Oggetto: Programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, ai sensi dell'art. 29 bis del d.lgs 13 luglio 2017 recato dall'art. 1 della legge 15 aprile 2025 n. 51;

Premesso che

- con legge 15 aprile 2025 n. 51 (rubricata "modifiche alla disciplina della magistratura onoraria"), sono state introdotte più modifiche al d.lgs n. 116 del 2017, anche attraverso l'innesto di nuove disposizioni, fra cui, per quanto qui di interesse, quella dell'art. 29 bis;
- l'articolo da ultimo citato, relativamente, in particolare, all'"impegno complessivo dei magistrati onorari confermati" prevede una disciplina differenziata quanto alla durata dell'orario di lavoro per i vice procuratori onorari (VPO) che hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività (36 ore per ogni settimana, come stabilito dal comma 1) e per quelli, invece, che non hanno effettuato tale opzione (16 ore per ogni settimana, come stabilito comma 2) statuendo, però, in entrambi i casi che essi debbano svolgere la loro attività "secondo il programma lavorativo definito ... dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura";
- nelle more dell'adozione da parte del CSM delle linee guida previste dalla legge da ultimo citata, in data 5 maggio veniva adottata, in conformità dell'art. 13 (nel testo vigente *ratione temporis*) della Circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura del 10 luglio 2024 (P 13900/2024, di seguito solo Circolare), una modifica del vigente progetto organizzativo dell'ufficio, dettando "prime indicazioni organizzative in materia di orario di lavoro e di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs n. 165 del 2001" (prot. n. 124/2025 Int);
- in data 21 maggio 2025 (P 9535/2025 del 23 maggio 2025) il CSM adottava una delibera con cui forniva ai Procuratori della Repubblica le "indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati", stabilendo, fra l'altro, che "prima di definire il programma lavorativo,

il Procuratore sente i procuratori aggiunti o i sostituti procuratori delegati al coordinamento, .... ed i vice procuratori in servizio presso l'ufficio;"

- in data 27 maggio 2025, il sostituto delegato al coordinamento, dott.ssa Gemma Miliani, d'accordo con lo scrivente, fissava, in esecuzione del provvedimento dello scrivente del 5 maggio, i "criteri per la formulazione dei calendari di udienza mensili in relazione alle attività dei VPO," atto che veniva comunicato via mail a tutti i VPO;
- in data 7 luglio 2025 veniva indetta una riunione con tutti i VPO, presente anche il sostituto coordinatore, per individuare i criteri di massima a cui ci si sarebbe attenuti con la predisposizione del programma di lavoro (v. verbale predisposto dal VPO dott.ssa Maria Valerio; prot. 191/2025 del 16 luglio 2025);
- in data 23 luglio 2025 (P 13401 del 28 luglio 2025) il CSM adottava la "Circolare sul regime delle incompatibilità, sulla disciplina dei permessi, assenze e congedi, sul trasferimento, sulla sospensione del servizio, sulla valutazione di idoneità professionale e sul procedimento disciplinare", con la quale completava la regolamentazione di cui alla già citata delibera del 21 maggio;

rilevato che

- è indispensabile ed urgente adottare il programma di lavoro per consentire che i VPO possano svolgere i loro compiti nel modo più efficace in vista della ripresa delle attività giudiziarie dopo il periodo feriale;
- né la legge n. 51 del 2025 né i due provvedimenti del CSM sopra citati prevedono quale debba essere la procedura per l'adozione del programma lavorativo e se, in particolare, necessiti di una modifica del progetto organizzativo e, quindi. debba essere effettuata ai sensi dell'art. 13 della Circolare, ovviamente nel testo attualmente vigente;
- in assenza di specifiche indicazioni, è opportuno comunque utilizzare la procedura di modifica del progetto organizzativo, in quanto la disciplina delle attività dei VPO certamente impatta sull'organizzazione dell'ufficio e la regolamentazione di essa deve fisiologicamente confluire nel progetto medesimo, così come dimostra lo stesso "format" predisposto dal CSM in allegato alla Circolare, da utilizzarsi obbligatoriamente per la redazione del progetto, che dedica una partizione *ad hoc* (punto II.L) a "i compiti e le attività delegate dei magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore;"

- ricorrendo le ragioni di urgenza già poco sopra indicate, la procedura di modifica del progetto da seguire nel caso in esame è quella di cui all'art. 13, comma 2 della Circolare;

considerato che

- i compiti assegnati ai VPO sono puntualmente indicati nel progetto organizzativo vigente come successivamente emendato (atti che qui si intendono integralmente confermati nelle parti non modificate dal presente provvedimento) e consistono in particolare ne a) la partecipazione alle udienze del Tribunale in composizione monocratica (GM), comprese quelle di convalida degli arresti in sede di rito direttissimo; b) lo studio dei fascicoli da trattare in udienza; c) la partecipazione alle udienze del Giudice di pace (GdP); d) la collaborazione con l'ufficio del dibattimento; e) la trattazione dei procedimenti di competenza del GdP ;
- a precisazione dei compiti indicati si ritiene, altresì, necessario che i VPO assicurino la collaborazione, relativamente ai procedimenti di cui risultino assegnatari, con la struttura competente per la gestione degli affari semplici e dei procedimenti del GdP, in funzione di curare la notifica dei decreti di citazione e degli avvisi di cui all'art. 408 c.p.p.;

ritenuto che

- nella definizione del programma di lavoro si deve tenere conto, come stabilito dal CSM con provvedimento del 21 maggio, del numero complessivo dei VPO in servizio, dell'attività dagli stessi svolta fuori udienza e della media mensile dei procedimenti ad essi assegnati o da essi definiti;
- il programma medesimo deve essere definito assicurando la compatibilità con l'orario massimo di lavoro settimanale per le diverse categorie di VPO;
- così come previsto dal progetto organizzativo, al di fuori dei compiti che richiedono la presenza obbligatoria in ufficio (udienze, turni presso l'ufficio dibattimento etc), i VPO possono svolgere le attività di loro spettanza anche al di fuori dell'ufficio, fermo restando l'indispensabile obbligo di rendicontazione di cui si dirà;
- le udienze ed i turni che richiedono la presenza in ufficio sono fissati specificamente in un calendario mensile che viene predisposto dal coordinatore, in collaborazione con i VPO individuati per questo specifico compito, così come stabilito nel progetto organizzativo, secondo i criteri che saranno più

avanti specificamente indicati ed eventualmente ulteriormente precisati con un provvedimento del coordinatore;

- per quanto riguarda i VPO esclusivisti, che devono garantire lo svolgimento di 36 ore settimanali, è opportuno consentire agli stessi di poter organizzare il loro lavoro su cinque o sei giorni a settimana, in base ad una loro opzione da effettuarsi entro e non oltre il 10 settembre;
- per coloro che opteranno per l'attività su cinque giorni, i giorni lavorativi indicati saranno da lunedì a venerdì, fermo restando che, nelle singole settimane in cui dovesse ritenersi necessario, essi debbono assicurare la presenza anche il sabato per la necessaria reperibilità, secondo il calendario prestabilito, potendo in quella settimana recuperare la giornata del sabato con altra indicata in modo compatibile con le presenze in udienza o nei turni;
- i VPO esclusivisti che scelgano la settimana lavorativa su cinque giorni possono completare l'orario settimanale con la presenza in ufficio solo in due pomeriggi o eventualmente con lavoro svolto fuori ufficio;
- i VPO esclusivisti, tranne i due giorni nei quali è previsto il lavoro pomeridiano potranno e tranne i giorni di udienze, non potranno per nessuna ragione superare le sei ore giornaliere di presenza in ufficio, tranne che non vi siano ragioni specifiche che lo richiedano e previa autorizzazione del Procuratore o del coordinatore;
- i VPO dovranno rendicontare con dichiarazione mensile, da presentarsi entro i dieci giorni del mese successivo ed effettuata sotto la propria responsabilità, gli orari giornalieri di lavoro svolti in ufficio o fuori ufficio, indicando l'orario di inizio e fine dell'attività, le udienze a cui si è partecipato, i turni svolti presso l'ufficio del dibattimento, il numero dei procedimenti di competenza del GdP definiti;
- i buoni pasto potranno essere riconosciuti ai VPO che partecipino alle udienze che si protraggono oltre le sei ore o che restino in ufficio nelle due giornate per il "lavoro pomeridiano" o che siano stati preventivamente autorizzati a superare eccezionalmente il limite delle sei ore;

sentita la coordinatrice dei VPO dott.ssa Gemma Miliani,
letti gli artt. 29 bis del d.lgs n. 116 del 2017 e 13, comma 2 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura nonchè la delibera del CSM del 21 maggio 2025

DISPONE

con riferimento ai VPO non esclusivisti che,

- siano ad essi assegnate fino al massimo di 4 udienze mensili dinanzi i GM o i GdP secondo il calendario approvato, con esclusione delle udienze di rito direttissimo;
- le altre ore residue (computando in base all'esperienza pregressa gli orari di impegni in udienza in 28 ore mensili e cioè 7 ore in media per ogni udienza) siano suddivise in 9 ore mensili per lo svolgimento del turno presso l'ufficio dibattimento, di cui 6 impiegate per le attività del predetto ufficio (in particolare per la citazione dei testi) e 3 ore per l'attività di notifica dei decreti di citazione dei Giudici di Pace e per la notifica degli avvisi *ex* art. 408 c.p.p. relativi ai procedimenti ad essi assegnati;
- la loro presenza all'ufficio dibattimento sia calendarizzata tenuto conto del numero di postazioni esistenti (3) e delle presenze dei VPO esclusivisti;
- che il resto delle ore, fino al raggiungimento del numero massimo delle 64 ore mensili, sia impiegato per lo studio dei fascicoli di udienza e dei fascicoli di competenza del GdP ad essi assegnati, da attestare come attività "fuori ufficio", sempre entro limiti;

con riferimento ai VPO esclusivisti che:

- siano ad essi assegnate almeno 4 udienze mensili dinanzi i GM o i GdP oltre le udienze di rito direttissimo, per le quali saranno delegati in base al turno di reperibilità stabilito;
- le ore residue (computando in base all'esperienza pregressa gli orari di impegni in udienza in 28 ore mensili e cioè 7 ore in media per ogni udienza) siano impiegate per coprire i turni presso l'ufficio dibattimento e per le notifiche dei decreti di citazione dei GdP e per la notifica degli avvisi ex art. 408 c.p.p. relativi ai procedimenti ad essi assegnati;
- che il resto delle ore, fino al raggiungimento del numero massimo delle 144 ore mensili, sia impiegato per lo studio dei fascicoli di udienza e dei fascicoli assegnati Mod. 21 bis.

con riferimento alle modalità di attestazione del lavoro svolto, che:

- i VPO attestino la presenza in ufficio o il lavoro fuori ufficio con una autodichiarazione da presentarsi mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo, in cui sia precisamente indicato l'orario di inizio e fine dell'attività

giornaliera, le udienze a cui si è partecipato, i turni presso l'ufficio del dibattimento, il numero dei procedimenti di competenza del GdP definiti;

- i VPO esclusivisti debbano articolare la propria settimana su cinque o sei giorni lavorativi, assicurando comunque la reperibilità anche nella giornata di sabato, in base al calendario prefissato e comunicando la loro opzione entro e non oltre il prossimo 10 settembre p.v.;
- i VPO, che optano per l'articolazione su cinque giorni settimanali, possano svolgere l'attività lavorativa per raggiungere il limite delle 36 ore settimanali solo con due rientri settimanali pomeridiani in ufficio o con il lavoro svolto fuori ufficio, fermo restando che gli altri giorni della settimana non potranno mai superare le sei ore di servizio;
- l'eventuale sforamento del limite delle sei ore, in giorni diversi da quelli per i quali è previsto il rientro pomeridiano in ufficio, può essere eccezionalmente autorizzato preventivamente, in presenza di specifiche e motivate ragioni di servizio, con provvedimento del Procuratore o del coordinatore dei VPO;
- i buoni pasto sono riconosciuti per le sole giornate di udienza nelle quali sia superato il limite delle sei ore o per i VPO esclusivisti nelle sole due giornate in cui è programmato il rientro pomeridiano e solo quando sia attestata con la presenza fisica in ufficio.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va comunicato a tutti i magistrati dell'ufficio, compresi i VPO, che potranno presentare osservazioni entro sette giorni e contestualmente trasmesso al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e pubblicato sul sito dell'Ufficio, nella home page e nella partizione relativa ai provvedimenti organizzativi

Va altresì trasmesso al Presidente della Corte di Appello, quale Presidente del Consiglio giudiziario, decorso il termine di cui all'art. 13, comma 3 della Circolare, unitamente alle eventuali osservazioni.

Perugia, 7 agosto 2025

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone